

AVVOCATO
Gennaro Ciccarelli

TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA

- SEZ. LAVORO -

*Ricorso ex art. 414 c.p.c. con domanda cautelare
 e con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c*

Per l'Avv. GENNARO CICCARELLI (Cf: CCCGNR78E14B963E) del Foro di S. Maria C.V., nato a Caserta il 14.05.1978 e residente a Vitulazio (Ce), procuratore di sé stesso nel presente procedimento ed elett.te domiciliato presso il suo studio a Vitulazio (Ce) alla Via Circumvallazione nord-ovest nr. 69 – Fax: 0823.965908 - Pec: gennaro.ciccarelli@avvocatismcv.com

- Ricorrente -

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA, UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI FERRARA (Cf: 80008820385), in persona del Direttore e legale rapp.te p.t., con sede in Ferrara (Fe) – 44121 – alla via Madama nr. 35

NONCHÉ

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Cf: 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (Rm) - 00153 - in Viale Trastevere nr. 76/a;

NONCHÉ

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA (Cf: 80062970373), in persona del Direttore e rapp.te legale p.t., con sede in Bologna (Bo) – 40126 – alla Via de' Castagnoli nr.1.

Tutti elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (Cf: 80068910373), con sede in Bologna – 40123 - alla via A. Testoni nr. 6 – Pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti -

E nei confronti

di tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come coloro che sono inseriti, quale personale Ata – profilo Assistente Amministrativo - nella Graduatoria Permanente 2023/24 per la provincia di Ferrara, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso e per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Via Circumvallazione nord-ovest nr.69- 81041 Vitulazio (Ce) Cf: CCCGNR78E14B963E P.iva: 03978920613

Email: avv.gennarociccarelli@gmail.com PEC: gennaro.ciccarelli@avvocatismcv.com

Tel./fax 0823.965908 Cell. 338.9703028



Premesso che:

- a. L'esponente Gennaro Ciccarelli, avendone maturato i requisiti richiesti dal relativo Bando (*Allegato 1*), in data 18.05.2023 presentava domanda di inclusione nella Graduatoria Permanente del personale Ata 2023/24 per l'Ambito territoriale di Ferrara, nel profilo di Assistente Amministrativo (*Allegato 2*). L'istanza veniva trasmessa in via telematica all'Ufficio Scolastico Territoriale mediante il portale appositamente predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- b. Tra i titoli di servizio, segnatamente a pag. 6 della domanda, veniva dichiarato anche il servizio civile obbligatorio prestato dall'aspirante dal 28.12.2000 al 27.10.2001 per nr. 10 mesi (*Allegato 3*), in data successiva al conseguimento del titolo di accesso (diploma di maturità) e espletato non in costanza di nomina. Nella sezione "Note", a pag. 20 della domanda (*Allegato 4*), si precisava testualmente che: *"Il servizio civile obbligatorio dichiarato nella presente domanda, in forza della sentenza 2/2023 del Tribunale di Ferrara - Sez. Lavoro, deve essere...interamente valutato... con punteggio complessivo di punti 5 (e non 0,50..."*, chiedendo all'Ufficio di conformarsi a tale pronuncia in sede di valutazione;
- c. Si osserva che la citata sentenza, non appellata e divenuta definitiva, in accoglimento del ricorso proposto mesi prima da Gennaro Ciccarelli per conseguire la corretta valutazione del servizio civile nelle Graduatorie Ata di terza fascia, aveva affermato questo preciso diritto del ricorrente e, ritenuto illegittimo il sistema di valutazione utilizzato dagli Uffici Scolastici, condannato l'Ambito Territoriale di Ferrara alla immediata rettifica della graduatoria relativamente alla posizione dell'aspirante;
- d. Con provvedimento del 14.07.2023 l'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Ferrara pubblicava la Graduatoria Permanente Provvisoria 2023/24 (*Allegato 5*) per il profilo di AA, nella quale l'esponente veniva collocato in posizione peggiore a quella cui avrebbe avuto diritto, precisamente alla posizione 67 con punti 26,67. Evidentemente l'Amministrazione con elusione del giudicato e delle precise prescrizioni provenienti dalla citata sentenza, applicando nuovamente l'illegittimo sistema di valutazione già censurato dal Giudice, aveva attribuito all'aspirante il punteggio ridotto, collocandolo in posizione sfavorevole in detta graduatoria;
- e. Con reclamo ritualmente presentato in data 17.07.2023 (*Allegato 6*), l'odierno ricorrente segnalava l'errore, chiedendo, la riaffermazione del diritto pronunciato dal Tribunale di Ferrara, con conseguente riconoscimento di **punti 5** (e non 0,50) per il servizio dichiarato e



la rettifica della Graduatoria Permanente AA, con attribuzione del punteggio complessivo di **punti 31,17** (e non 26,67);

- f. Con pec del 01.08.2023 (*Allegato 7*) l'Amministrazione comunicava al ricorrente il rigetto del ricorso, senza motivazione esaustiva e riportandosi semplicemente al sistema di valutazione di cui al bando, già dichiarato illegittimo dalla citata sentenza, omettendo di specificare il perché non si ottemperava al titolo giudiziale;
- g. In pari data, questa difesa, sia a mezzo pec che a mezzo mail (*Allegato 8*), al fine di evitare un eventuale ricorso giudiziale e nell'ottica del perseguimento dell'economicità, ragionevolezza, efficacia e trasparenza, provvedeva a diffidare l'Ufficio Scolastico di Ferrara perché rivedesse il proprio provvedimento di rigetto; tuttavia, nessun riscontro perveniva, né è stato possibile avere un contatto telefonico diretto col responsabile del procedimento o col funzionario addetto, nonostante i ripetuti tentativi;
- h. In data 04.08.2023 la Graduatoria Permanente AA diventata definitiva (*Allegato 9*) e, visto il permanere della situazione antiggiuridica, parte ricorrente si trova dunque costretto, per vedere tutelato il proprio diritto acquisito in forza della pronuncia in questione, a ricorrere a codesto On.le Tribunale per i seguenti motivi:

Sulla giurisdizione del Giudice ordinario:

In primis si osserva che, nel caso di specie, il Bando pubblicato della provincia di Ferrara per la formazione delle Graduatorie Permanenti Ata 2023/24 (*Allegato 1, pag. 14*), all'art. 12 co.3 recita testualmente: *“Avverso la graduatoria, approvata con decreto del Dirigente dell'Ufficio di Ambito territoriale competente, è esperibile ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro”*.

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto al corretto inserimento in una graduatoria del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, pertanto *“...ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo*



*docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (cfr. da ultimo, **Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123**. In termini, cfr. ex multis **Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722**; **Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968**).*

In tal senso, le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto, proprio perché non involgenti l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Ed in effetti, in tal senso, soccorre anche la giurisprudenza amministrativa costante quando dispone che: *“le controversie aventi a oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d'incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo atteso che la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi”* (da ultimo, **TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 445**; in termini, cfr. ex multis **Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847**).

Sulla corretta valutazione del servizio civile e sul diritto pronunciato dal Tribunale di Ferrara:

La valutazione operata dall'Ufficio Scolastico di Ferrara in ordine al servizio civile prestato dal ricorrente, come ogni atto successivo e conseguente, tra cui la pubblicazione delle Graduatorie Permanenti Ata 2023/24 sia provvisorie che definitive, sono totalmente illegittimi perché lesivi dello specifico diritto acquisito da Gennaro Ciccarelli e cristallizzato in un accertamento giudiziale.

Segnatamente, in accoglimento della domanda azionata da Gennaro Ciccarelli, il Tribunale di Ferrara – Sez. Lavoro – dott.ssa Monica Bighetti (RG n. 329/2022) con sentenza nr. 2/2023 (**Allegato 10**), pubblicata in data 12.01.2023, non appellata e passata in giudicato, così statuiva: *“accerta e dichiara il diritto di Ciccarelli Gennaro al riconoscimento, per il servizio civile sostitutivo svolto per mesi 10, di un punteggio pari a 5,00 punti ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, della Provincia di Ferrara valide per il triennio 2021/2024, e relative ai profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico”*.



La sentenza, dunque, affermava un preciso e specifico diritto soggettivo in capo all'odierno ricorrente, ampiamente supportato dalla costante e tuttora consolidata giurisprudenza, secondo il quale il servizio civile obbligatorio da questi a suo tempo prestato, deve essere sempre utilmente valutabile in forma piena ai fini della propria carriera scolastica, anche se prestato non in costanza di rapporto di lavoro. Dovendosi, dunque, disapplicare il sistema valutativo applicato dall'Ufficio scolastico, ritenuto illegittimo.

Conformandosi a tale statuizione, anche in sede di valutazione della domanda di inclusione nelle Graduatorie Permanenti, l'Ufficio Scolastico di Ferrara avrebbe dovuto attribuire a Gennaro Ciccarelli punti 5.00 per il servizio civile dichiarato e collocarlo in graduatoria AA con punteggio complessivo di 31.17. Invece, con palese violazione di giudicato e dei principi in tema di elementi costitutivi e di portata della cosa giudicata e riproducendo i medesimi vizi già censurati nel giudizio in questione, l'Ufficio in modo illegittimo ed arbitrario applica nuovamente il criterio di valutazione censurato dalla pronuncia, riconoscendo all'esponente un punteggio ridotto nelle Graduatorie Permanenti Ata 23/24.

Peraltro, già con riguardo alle Graduatorie Ata di terza fascia, in esecuzione di tale pronuncia veniva emesso un provvedimento di rettifica del punteggio da parte dell'Istituto "Dante Alighieri" di Ferrara (Prot. n.2857/7.1 del 30.03.2023) (*Allegato 11*).

È importante precisare come nel giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara, definito con la citata sentenza, abbia partecipato quale parte resistente anche lo stesso Ufficio VI – Ambito Territoriale di Ferrara, con la rappresentanza e difesa in giudizio, ex art. 417-bis c.p.c., del Dott. Lorenzo Ceroni; ed è sempre allo stesso Ufficio che in data 26.01.2023 è stata notificata la sentenza stessa. La medesima Amministrazione incomprensibilmente ora rinnega gli effetti di quel giudicato in aperta violazione dei principi posti dall'art. 2909 c.c. e, omette di considerare il disposto di quella pronuncia, per propria stessa determinazione non appellata.

Pare sufficientemente scontato che i diritti affermati con sentenza passata in giudicato siano imm modificabili, a meno di non voler incorrere in ipotesi elusive dei più basilari principi posti dall'ordinamento.

Trattasi, dunque, di un giudicato che fa stato in ordine ad una questione (la valutazione del servizio civile prestato dall'esponente) giuridica già definita e cristallizzata con sentenza passata in giudicato, per cui l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione



giuridica ovvero alla soluzione della questione di fatto e di diritto, preclude che il diritto accertato possa essere disconosciuto, soprattutto dalle stesse parti del giudizio.

È chiaro ed evidente che i principi di diritto sopra richiamati in tema di giudicato, non consentono di ritenere legittimo il contegno del Ufficio Scolastico di Ferrara, evidentemente volto ad eludere il contenuto della pronuncia del Tribunale.

Nel caso che ci occupa, dunque, il servizio civile obbligatorio dichiarato dal ricorrente nella domanda per la formazione della Graduatoria Permanente di Assistente Amministrativo a.s. 2023/24, deve essere valutato per intero sulla base delle argomentazioni espresse dalla Sentenza nr. 2/2023 del Tribunale di Ferrara, che qui espressamente si richiamano e si intendono integralmente trascritte.

L'imminente attivazione della procedura di immissione in ruolo del personale Ata e del conferimento degli incarichi annuali (supplenze) per l'anno scolastico 2023-2024, rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., anche *inaudita altera parte*, ricorrendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Quanto alla sussistenza del *Fumus boni iuris*, si evidenzia che il diritto controverso nel presente giudizio è il diritto del ricorrente, acquisito con sentenza passata in giudicato, a vedersi riconosciuto con valutazione piena il periodo di servizio civile e ad essere correttamente collocato in graduatoria. Il *fumus*, dunque, è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale depositata, per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto inserimento in posizione utile, con il punteggio complessivo di 31,17 nella Graduatoria Permanente Definitiva, nel profilo di Assistente Amministrativo.

Sotto il profilo del *Periculum in mora*, si osserva che il non corretto inserimento nella citata graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante al ricorrente, è pregiudizievole e lesivo in quanto impedisce allo stesso di essere chiamato, per l'immissione in ruolo o per le supplenze annuali, in modo preferenziale rispetto agli aspiranti che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante a Gennaro Ciccarelli. In assenza del richiesto provvedimento cautelare d'urgenza, il ricorrente subirebbe un pregiudizio imminente, grave e irreparabile. Infatti, i tempi necessariamente



lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri aspiranti che precedono in graduatoria di ricevere supplenze “*migliori*” al suo posto. Come ogni anno, difatti, entro il mese di agosto l’Ufficio Scolastico Provinciale porta a termine le operazioni di conferimento degli incarichi annuali, al 30 giugno e al 31 agosto (decorrenza 1 settembre), con la scelta delle sedi che ciascun aspirante effettua secondo l’ordine di graduatoria. È di tutta evidenza che, qualora l’esponente si trovasse in posizione peggiore rispetto a quella che gli spetta di diritto, sarebbe pregiudicato in termini di conseguimento di sede più gradite, proposte contrattuali con maggior numero di ore possibili, opzioni preferenziali per scuole che si trovano a Ferrara centro, scelta di soluzioni logisticamente meglio raggiungibili (si consideri che l’esponente risiede in altra Regione e viaggia settimanalmente in treno per raggiungere Ferrara) senza spostamenti nei comuni limitrofi e, più in generale, potrebbe subire chiare perdite di chances.

Per quanto esposto, ricorrono certamente i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, da adottarsi *inaudita altera parte*, in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione, atteso anche il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe col perdurare del giudizio ordinario.

Tanto premesso, l’esponente GENNARO CICCARELLI, come sopra generalizzato ed elettivamente domiciliato,

CHIEDE

Che l’Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata l’udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, ritenuta fondata la domanda per le causali di cui in narrativa, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare ed urgente, anche *inaudita altera parte*:

- a. Ravvisati i presupposti del *fumus boni juris* nonché del *periculum in mora* riguardo alla domanda del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di Gennaro Ciccarelli, già cristallizzato nella Sentenza nr. 2/2023 Tribunale Ferrara – Sez. Lavoro - a vedersi valutato



- integralmente il periodo di servizio civile prestato, con **punti 5.00** (cinque) nella domanda per la formazione delle Graduatorie Permanenti Ata 2023/24 per il profilo A.A.;
- b. Per l'effetto, ordinare all'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Ferrara e alle Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, l'immediata rettifica della Graduatoria Permanente di Assistente Amministrativo 2023/24 per la provincia di Ferrara, con attribuzione allo stesso di **complessivi punti 31,17**, al fine di assicurare da subito il diritto dell'aspirante Gennaro Ciccarelli ad essere destinatario di supplenze in forza del punteggio ricalcolato
 - c. Con vittoria di spese ed onorari ed accessori come per legge.

Nel merito:

1. Accertare e dichiarare il diritto dell'aspirante Gennaro Ciccarelli, già cristallizzato nella Sentenza nr. 2/2023 Tribunale Ferrara – Sez. Lavoro - a vedersi riconosciuta, anche per gli a.s. futuri, la corretta valutazione del Servizio civile, reso presso il Comune di Vitulazio dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso, con rideterminazione del punteggio nella Graduatoria Permanente Ata 2023/24 della provincia di Ferrara, così quantificato: **punti 5.00** (per 10 mesi di servizio), anziché punti 0.50. Con la seguente progressione nel profilo A.A. punti **31.17**;
2. Per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad emanare immediatamente ogni atto necessario al riconoscimento del punteggio come sopra quantificato, correggendo la Graduatoria Permanente Ata 2023/24, profilo A.A., 2023/2024, al fine di assicurare da subito il diritto dell'aspirante Gennaro Ciccarelli ad essere destinatario di supplenze in forza del punteggio ricalcolato;
3. Con vittoria di spese, onorari ed accessori come per legge.

Chiede di essere ammesso a provare per interpello, le circostanze tutte di cui alla premessa in fatto (lettere a, c, d, e, f, g), da intendersi qui integralmente riportate ed emendate da ogni valutazione e giudizio, precedute dall'inciso “*vero che*”.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna a seguito dell'avverso contegno processuale e di produrre ulteriore documentazione, se necessaria.

Salvo ogni diritto.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Bando Graduatorie Permanenti 2023 Ferrara;
2. Domanda di inserimento Ciccarelli;
3. Foglio di Congedo militare;



4. Dichiarazione nella sezione "Note";
5. Graduatoria Permanente Provvisoria;
6. Reclamo del 17 luglio;
7. Provvedimento di rigetto;
8. Diffida del 1 agosto;
9. Graduatoria Permanente Definitiva;
10. Sentenza nr. 2/2023 Tribunale di Ferrara – Sez. Lavoro -;
11. Rettifica Scuola capofila;
12. Dichiarazione di esenzione CU.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato, ma stante il reddito del ricorrente (*Allegato 12*), inferiore ai limiti di legge, nulla è dovuto.

Vitulazio, addì 04.08.2023

Avv. Gennaro Ciccarelli

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Il sottoscritto avvocato Gennaro Ciccarelli, stante il numero elevato degli aspiranti alla Graduatoria Permanente Ata 2023/24 – Profilo AA - che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati e la oggettiva difficoltà nell'individuare precisamente gli stessi, reperirne gli indirizzi e i costi per provvedere alla notifica del presente ricorso nei confronti di tutti questi, oltre il rischio di dilatare oltremodo i tempi del procedimento, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, formula espressa

ISTANZA

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione agli eventuali e potenziali controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ovvero, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica con pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara: <https://fe.istruzioneer.gov.it/> , del Miur: richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it , dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna: <https://www.istruzioneer.gov.it/> .

Con osservanza.

Vitulazio, addì 04.08.2023

Avv. Gennaro Ciccarelli

